IL RUOLO DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE NEL DIALOGO TRA CULTURE E DIRITTO NELL'AREA DEL MEDITERRANEO*

Maria d'Arienzo**

La riflessione sul ruolo attivo delle comunità religiose nell'area del Mediterraneo acquista particolare rilievo ai fini dell'indagine sulla stretta connessione tra il dialogo interculturale e il dialogo interreligioso per la realizzazione del bene comune e della cultura della pace.

In questa prospettiva, due appaiono i punti focali che si intendono sviluppare nelle considerazioni del presente lavoro: il primo, relativo ai nuovi rapporti tra diritto e religioni che si concretizzano o possono concretizzarsi attraverso la realizzazione del principio di sussidiarietà a tutela e promozione dei diritti umani; il secondo, relativo più specificamente alla formazione dell'operatore giuridico in chiave interculturale e più ampiamente sulla stessa funzione del diritto al fine della realizzazione di una società accogliente e coesa, in linea con i principali documenti sovranazionali sulla necessità di un dialogo interculturale e la costruzione di una società inclusiva¹.

Partiamo pertanto dal primo focus di riflessione.

Come è stato osservato, l'elemento che maggiormente caratterizza la civiltà mediterranea può essere rinvenuto in quel costante processo di dialogo e interazione tra culture² in grado di condurre, per dirla con Braudel, «all'unità di un sistema coerente, dove tutto si mischia e si ricompone in una unità originale»³. La lunga esperienza di reciproci scambi culturali ed economici tra i popoli delle due sponde del Mediterraneo - quale "mare in mezzo alle terre" come la etimologia del nome indicasi è sistematicamente tradotta in «nuove sintesi di civiltà»⁴, in cui fondamentale è stato l'apporto delle comunità religiose che, soprattutto sulla sponda sud del *Mare Nostrum*, hanno continuato a convivere pacificamente anche in epoca successiva alla cacciata degli ebrei e musulmani del 1492, protraendosi fino al XIX secolo.

Nel XVI secolo, mentre sulle rive africane ancora prosperavano modelli di coabitazione tra le diverse comunità religiose monoteiste, in Europa, con la nascita degli Stati nazionali, si affermava il principio *cuius regio*, *eius et religio*, fissato con la Pace di Augusta nel 1555. Come si vedrà, tuttavia, l'affermazione di questo principio non avrebbe scongiurato crescenti fenomeni di intolleranza religiosa all'interno delle diverse anime del cristianesimo dopo la frattura della *societas Christiana*

Università di Salerno

^{*}Il testo riproduce, con aggiunta delle note bibliografiche, la relazione tenuta al *Corso di Alti Studi sul Mediterraneo* organizzato dall'Istituto Internazionale Jacques Maritain "*Economia e povertà educativa nei paesi del Mediterraneo*-Spinoso, Moliterno, Marsico nuovo, Matera- 16 luglio 2021.

^{**} Prof.ssa ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritto canonico e Diritti confessionali presso l'Università Federico II di Napoli.

¹ Tra i principali documenti sovranazionali si segnala la pubblicazione nel 2008 da parte del Consiglio d'Europa, del Libro bianco sul dialogo interculturale. "Vivere insieme in pari dignità", Strasbourg, 2008, p. 18 ss., disponibile all'indirizzo: http://www.coe.int/dialogue, nonché la Risoluzione del Parlamento Europeo sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE del 19 gennaio 2016. Sul tema, mi sia consentito rinviare a M. D'ARIENZO, Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità, Cosenza 2018; EAD, Diritti culturali e libertà religiosa, in Diritto e Religioni, 2 (2014), 577-594, in particolare 588 ss.; EAD., Le sfide della multiculturalità e la dimensione religiosa, in F. ABBONDANTE, S. PRISCO, Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza, Napoli 2015, 45-67. Vedasi altresì M. RICCA, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Bari 2008; ID., Dike meticcia. Rotte di diritto interculturale, Soveria Mannelli 2008; ID., Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Palermo 2012; P. CONSORTI, Conflitti, mediazione e diritto interculturale, Pisa 2013.

² Sottolinea questa specificità G. SALE, *La coabitazione nel Mediterraneo tra cristiani, musulmani ed ebrei*, in *La Civiltà cattolica*, 1 (2002), 555-568.

³ Così F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo all'epoca di Filippo II, Torino 1953, 34.

⁴ Così G. SALE, op. cit.

avvenuta con la Riforma protestante. E proprio quale rimedio alle guerre di religione venne teorizzato ed elaborato quel concetto politico di "tolleranza" quale *instrumentum regni* che costituisce la prima tappa del processo di deconfessionalizzazione della sfera politica che si concretizzerà successivamente nel principio di laicità quale separazione tra diritto pubblico e religione⁵.

Indubbiamente la tolleranza di più religioni sullo stesso territorio ai fini di preservare l'unità del corpo politico costituisce la prima affermazione di un pluralismo confessionale e, di conseguenza, anche del pluralismo di valori di matrice religiosa. Principio pluralistico che ha trovato un rinnovato vigore con la trasformazione sociale in senso sempre più multireligioso e multiculturale negli ultimi decenni, determinata, per quanto concerne il contesto europeo, dalla riduzione della distanza tra le due sponde del *Mare nostrum* derivante dai recenti fenomeni migratori dalla sponda Sud del Mediterraneo alle coste europee e in particolare italiane. Sebbene si tratti di flussi migratori di carattere prevalentemente economico, notevoli sono state le ricadute sul tessuto sociale delle società europee, in considerazione dell'importanza che assume tuttora il fattore religioso come elemento identitario⁶.

Peraltro, le dinamiche migratorie hanno senz'altro contribuito a favorire la ripresa del dialogo interreligioso tra le tre grandi religioni monoteiste, incentivato dalla circostanza che il confronto tra le diverse confessioni religiose è declinato sempre più su temi di immediata rilevanza pratica, innanzitutto in considerazione della necessità di elaborare e definire strategie comuni per una migliore gestione delle problematiche poste dai processi migratori in nome del perseguimento del bene comune e dei valori fondamentali di dignità della persona umana.

Basti pensare alle diverse forme di collaborazione tra le comunità religiose al fine di favorire l'integrazione sociale dei migranti e la loro inclusione economica, e finanche finanziaria all'interno dei Paesi di destinazione⁷. Ulteriore terreno comune di dialogo tra le confessioni religiose nell'area mediterranea è il contrasto ai fenomeni di sfruttamento della immigrazione clandestina che troppo spesso, per le stragi di innocenti che ne conseguono, rischiano di trasformare il Mare Nostrum in una "tomba dei migranti... e dei diritti", come è stato affermato⁸. Rispetto alle difesa delle persone più vulnerabili in aree coinvolte in conflitti bellici, l'impegno delle confessioni religiose si è tradotto anche nell'organizzazione di "corridoi umanitari", direttamente gestiti dalle diverse organizzazioni religiose in sinergia tra loro. Emblematico in tal senso è stato il progetto-pilota Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia realizzato in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio e la Tavola delle Chiese valdesi e metodiste. Le tre organizzazioni confessionali hanno siglato un Protocollo d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e il Ministero dell'Interno italiano per l'ingresso nel territorio italiano nell'arco di due anni di oltre mille persone provenienti dalla Siria particolarmente vulnerabili (donne sole con bambini, persone con disabilità, minori non accompagnati, anziani, vittime di persecuzioni e violenze) con visto umanitario. Analogo Protocollo è stato siglato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Comunità di Sant'Egidio nel 2016 per l'apertura di un nuovo corridoio umanitario con l'Etiopia al fine di consentire a cinquecento profughi eritrei, somali e sud sudanesi in fuga dalle aree in guerra di

⁵ In proposito cfr. M. D'ARIENZO, La libertà di coscienza nel pensiero di Sebastien Castellion, Torino 2008.

⁶ In dottrina è stato ampiamente sottolineato il potenziale contributo dei fenomeni migratori nel contesto euromediterraneo anche in termini di sviluppo economico. Da ultimo vedasi i contributi pubblicati in M. CORLETO, V. FRONZONI (a cura di), *Nuove opportunità di sviluppo dai contesti migratori. Inclusione, sicurezza e confessionalità*, Cosenza 2021.

⁷ Numerose sono le iniziative adottate dalle comunità religiosa per favorire l'inclusione finanziaria ed economica dei migranti nei contesti di destinazione. In proposito vedasi M. D'ARIENZO, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2 (2016), 270 ss.

⁸ Cfr. R. IVEKOVIC, Ragione con-divisa, fra passione e ragione, in F. CIARAMELLI, P. BARCELLONA (a cura di), La frontiera mediterranea. Tradizioni culturali e sviluppo locale, Milano 2006, specialmente 65, in cui si afferma: «il Mediterraneo, infatti, è diventato oggi il luogo di una guerra non dichiarata, la tomba silenziosa e sconosciuta di tanti disperati, un ostacolo insuperabile per molti profughi di miserie politiche, economiche e guerriere...».

raggiungere legalmente e in sicurezza l'Italia⁹. Questa esperienza è stata poi riproposta successivamente per altre situazioni simili.

Anche rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici, uno dei temi centrali del Magistero di Papa Francesco, come evidenzia la Lettera Enciclica *Laudato Si'*, il dialogo tra le confessioni religiose rispetto all'adozione di concrete politiche di contenimento degli sprechi e di riduzione dei fattori di inquinamento può rappresentare un importante presupposto per una efficace azione di diplomazia religiosa, finalizzata, come sottolineato, ad una forma di «pressione morale per una globalizzazione responsabile» Non va infatti trascurato che, pur non costituendo un fenomeno del tutto nuovo, il ruolo della diplomazia religiosa, che parte dal presupposto delle religioni quali attori della politica internazionale, si è ancor più attestato come un importante strumento di prevenzione e composizione dei conflitti, anche attraverso l'attività di *advocacy* e di denuncia delle violazioni dei diritti umani dei migranti in difesa dei valori della dignità umana e della giustizia sociale, nonché dei diritti di libertà religiosa. Possono essere indicate in tal senso la *Dichiarazione congiunta* della *Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa* (CCME), il *Consiglio Ecumenico delle Chiese*, *l'Act Alliance* e le *Churches Witnessing with Migrants* in occasione della Dichiarazione di New York del 21 settembre 2016 sulla gestione dei migranti e rifugiati¹¹.

In tale prospettiva, importante è il ruolo assunto dal dialogo interreligioso rispetto alla sfida della pace in un Mediterraneo ancora oggi dilaniato dai conflitti e dalle persecuzioni religiose.

Paradigmatico, in tal senso, è il dialogo intrapreso tra Papa Francesco e il Gran Imam di Al-Azhar Al Tajjeb, culminato, da ultimo, con la congiunta sottoscrizione del *Documento sulla Fratellanza Umana e per la pace mondiale e la convivenza comune*¹² del febbraio 2019, da cui trae diretta ispirazione la successiva *Lettera Enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale*¹³. Già la Dichiarazione del 2019 sembra chiaramente privilegiare una dimensione pragmatica del dialogo interreligioso, teso a favorire l'incontro «nell'enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni» e utilizzato in modo da rifuggire «le inutili discussioni». Infatti, come sostenuto nel Documento, «il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell'accettazione dell'altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere umano» ¹⁴.

Il dialogo tra le religioni, pertanto, assurge a primario strumento di costruzione della pace tra i popoli e le nazioni¹⁵.

Sembra riecheggiare, nelle Dichiarazioni congiunte tra le autorità religiose, il pensiero di Maritain, contenuto in uno scritto del 1937¹⁶, in cui il filosofo denunciava la strumentalizzazione della religione ed all'uso politico che ne veniva fatto in Spagna ad opera del "Franchismo", invocando il superamento della relazione ambigua delle tre religioni monoteiste con la guerra e con la violenza, che proprio nelle dichiarazioni congiunte delle autorità confessionali appaiono ormai chiaramente

⁹ Cfr. D'ARIENZO, Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti, cit., 280 ss.

¹⁰ Così M. VENTURA, *La diplomazia religiosa. Una nuova prospettiva*, in M. D'ARIENZO (a cura di), 1929-2019. Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive, Supplemento alla Rivista Diritto e Religioni, XV. 1. (2020), Cosenza 2020, 39.

¹¹ L'Appello congiunto è consultabile all'indirizzo: http://www.caritas.org/wp-content/uploads/2016/09/Caritas-JRS-Summit-19-September-Statement-IT.pdf.

¹² Documento sulla Fratellanza Umana e per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019, consultabile all'indirizzo: www.vatican.va..

¹³ Lettera Enciclica Fratelli tutti del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale, 3 ottobre 2020, consultabile all'indirizzo: www.vatican.va.

 ¹⁴ Così FRANCESCO, Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune, cit.
¹⁵ Cfr. in merito, M. D'ARIENZO, Dialogo, conoscenza e fratellanza. Il ruolo del diritto, in Diritto e Religioni, 31. 1.
(2021) 333-339

¹⁶ J. MARITAIN, De la guerre sainte, in La Nouvelle Revue français, luglio 1937, 21-37.

stigmatizzate con l'affermazione del ruolo delle confessioni come promotrici di pace. Con riguardo alla Chiesa cattolica, in tal senso, fondamentale è stata la svolta del Concilio Ecumenico Vaticano II, e in particolare della Dichiarazione conciliare *Nostra aetate*, promulgata da Paolo VI il 28 ottobre 1965¹⁷.

Grazie a tale evoluzione, possiamo dire, prendendo in prestito le parole di Giorgio La Pira – che ancor prima del Vaticano II, occorre ricordarlo, era solito promuovere, come Sindaco di Firenze, incontri tra le diverse comunità religiose cittadine – che il Mediterraneo oggi rappresenta a tutti gli effetti "il lago del dialogo", e in particolare del dialogo tra le confessioni religiose¹⁸.

Naturalmente lo sforzo profuso dalle confessioni religiose nell'area mediterranea deve essere accompagnato dalla corrispondente capacità degli ordinamenti statuali di porsi come modelli di laicità inclusiva, in grado di accogliere le istanze religiosamente orientate in un contesto di tutela del pluralismo religioso e di costante dialogo tra le differenti componenti dell'attuale quadro sociale.

La complessità delle società contemporanee – e veniamo qui al secondo punto-impone un'attenta riflessione sull'importanza che è chiamato ad assumere il diritto per la realizzazione di una società concretamente inclusiva, sin a partire dal suo insegnamento accademico, primo argine ai dilaganti fenomeni di povertà educativa generati dall'emarginazione, dalla disuguaglianza e dalla discriminazione delle diversità culturali e religiose.

L'affermazione di un modello di "educazione interculturale", tuttavia, non può essere realizzato solo attraverso l'individuazione di luoghi istituzionali o sociali di dialogo tra culture diverse, ma coinvolgendo anche il campo della formazione rivolta agli operatori del settore delle scienze umane e sociali, tra i quali spiccano le professioni giuridiche. Il crescente multiculturalismo sociale, infatti, pone al giurista nuove sfide da affrontare.

I problemi derivanti dall'incontro con tradizioni e istituzioni giuridiche diverse da quelle occidentali impongono una riflessione sul diritto come cultura, quindi sulla sua funzione di strumento di "mediazione trasformativa" del diritto¹⁹.

In sostanza, si avverte sempre più la necessità di un "diritto interculturale", ossia di un'interpretazione normativa in chiave interculturale, che permetta di trascendere la funzione tradizionalmente affidata al diritto positivo di fungere da contrapposizione all'ingresso di categorie giuridiche divergenti, in funzione della conservazione del patrimonio identitario che denota la realtà specifica dell'ordinamento giuridico, trasformandola in una funzione di mediazione, e quindi di effettivo dialogo con le diverse culture giuridiche, spesso di matrice religiosa²⁰. In tal senso, il Mediterraneo può rappresentare un laboratorio privilegiato, aperto all'importante contributo delle confessioni religiose.

L'apertura alla metodologia interculturale costituisce un contributo essenziale all'ampliamento della conoscenza delle altre culture giuridiche di matrice religiosa che consente al «giurista interculturale» di nuova formazione -e questa è la sfida che investe anche il mondo accademico- di promuovere, attraverso soluzioni pratiche la relazione tra culture e identità differenti²¹.

Soluzioni pratiche nelle quali la traduzione concettuale delle categorie giuridiche siano il frutto non soltanto di una interpretazione, ma essenzialmente di una contaminazione, e dunque di una trasformazione anche della stessa cultura giuridica di appartenenza.

¹⁷ L'importanza della Dichiarazione conciliare *Nostra Aetate* per la promozione del dialogo interreligioso e della pace è sottolineato da A. MELLONI, *Da Nostra Aetate ad Assisi '86. Cornici e fatti di una ricezione creativa del Concilio Vaticano II*, in *Convivium Assisiense*, 9 (2007), 63-89.

¹⁸ Il tema del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo ha rappresentato un elemento centrale nella riflessione e nell'impegno politico di Giorgio La Pira. Cfr. M. P. GIOVANNONI (a cura di), *Il grande lago di Tiberiade: lettere di Giorgio La Pira per la pace nel Mediterraneo: 1954-1977*, Firenze 2016.

¹⁹ Cfr. D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, cit., 100.

²⁰*Ivi*, 111 ss.

²¹ *Ivi*, 116.

Può essere utile portare degli esempi concreti, uno nell'ambito del diritto di famiglia, come avviene per l'istituto della *Kafalah*, che è lo strumento di protezione dei minori previsto dal diritto musulmano, che non conosce l'istituto dell'adozione. Dopo iniziali tentennamenti, infatti, i giudici italiani hanno attribuito rilevanza a questo istituto elaborato dalla giurisprudenza islamica ai fini del ricongiungimento familiare con un'interpretazione costituzionalmente orientata di tutela del superiore interesse del minore²².

Altro laboratorio per concretizzare lo sforzo di inclusione giuridica delle diversità è il tema migratorio, e in particolare il tema della inclusione del migrante dal punto di vista finanziario, in vista di una sua partecipazione attiva all'economia del Paese di residenza.

L'apporto delle confessioni religiose in realtà è sorprendentemente importante in tema di contrasto alle cause di esclusione finanziaria degli immigrati, alla luce della incidenza del fattore religioso nella tendenziale preferenza per i canali di accesso al credito e allocazione dei risparmi non formali e istituzionalizzati. Muovendo proprio dal rispetto di forme contrattuali e di strumenti finanziari diversi da quelli tradizionali in quanto strutturati sui precetti di matrice *sharaitica*, è stato quindi possibile dare avvio al procedimento di integrazione delle tipologie contrattuali islamiche all'interno degli ordinamenti occidentali, sebbene in Italia si registrino soltanto nell'ultimo decennio timide aperture all'ingresso degli strumenti finanziari islamici²³.

In conclusione, questi brevi cenni sono indicativi del ruolo che, non solo il dialogo tra le religioni, ma anche il giurista di nuova formazione può essere chiamato a svolgere nelle società contemporanee, in vista della costruzione di una civiltà giuridica mediterranea, che, così come il Mar Mediterraneo, si ponga non come una barriera a ciò che è diverso ma come uno strumento di inclusione.

Il dialogo tra culture giuridiche è in sintesi una delle sfide da affrontare al fine di recuperare la funzione del diritto – ricordando la locuzione cara al mio Maestro - quale "scienza di mezzo" nella dinamica tra culture e religioni.

²² Sin a partire da alcune pronunce del 2002 del Tribunale dei minori di Trento la giurisprudenza di merito, con il successivo avallo della giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. Sez. Unite, 16 settembre 2013, n. 21108), ha riconosciuto effetti civili all'istituto della *kafalah* nell'ordinamento italiano. Cfr. M. D'ARIENZO, *Matrimonio e famiglia nell'Islam e in Italia. Problemi giuridici*, in A. FUCCILLO (a cura di), *Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso*, Torino 2007, specialmente 126 ss. Sul punto decisivo è stato anche l'apporto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come di recente espresso nella pronuncia del 26 marzo 2019 nella causa C-129/2018. Cfr. E. CECCHERINI, *La tutela del minore straniero e la nozione di legami familiari: il riconoscimento della kafalah*, in *DPCE online*, 2 (2019), 1743 ss.

²³ Per approfondimenti vedasi D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, cit., 122 ss.

²⁴ Cfr. M. Tedeschi, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Milano 2007, 145, nonché M. D'Arienzo (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo"*. *Studi in onore di Mario Tedeschi*, Tomi, I-IV, Cosenza 2019.